

## LA TUTELA DEI MIGRANTI AMBIENTALI NEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA: L'IMPATTO DEI RECENTI SVILUPPI DELLA PRASSI GIURISPRUDENZIALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE \*

di Federica Passarini\*\*

**Sommario.** 1. Introduzione. – 2. La protezione dei migranti ambientali nella politica comune di asilo e immigrazione dell'Unione europea. – 2.1. Lo *status* di rifugiato. – 3. Gli sviluppi del principio di *non refoulement* nella prassi giurisprudenziale nazionale e internazionale e la tutela dei migranti ambientali. – 4. Considerazioni conclusive.

**1. Introduzione.** I disastri connessi a eventi naturali avversi e il grave inquinamento ambientale possono in vario modo costringere le persone a migrare verso altre regioni o verso altri Stati<sup>1</sup>. In taluni casi, questi fenomeni minacciano in maniera diretta la vita e la salute degli individui e li inducono a lasciare i loro territori. In altri casi, le calamità naturali e il degrado ambientale impediscono alle comunità colpite di avere accesso al cibo, all'acqua e alle cure mediche o di svolgere le attività da cui traggono il loro sostentamento così da spingerle a migrare per soddisfare i loro bisogni essenziali<sup>2</sup>.

Da sempre le condizioni ambientali e climatiche incidono sulla scelta di gruppi di individui di lasciare il loro Paese. Tuttavia, si stima che nei prossimi anni i flussi migratori connessi a fattori ambientali e climatici aumenteranno in maniera significativa a causa del crescente deterioramento dell'ambiente e degli effetti dei cambiamenti climatici<sup>3</sup>.

Di fronte a questo scenario, nell'ultimo decennio è cresciuto il dibattito in dottrina e in vari fori internazionali circa l'eventuale esistenza di un obbligo in capo agli Stati di garantire il

---

\* *Sottoposto a referaggio*. Questo contributo fa parte del dossier di studi *La sfida della migrazione climatica*, a cura di Susana Borrás Pentinat e Angela Cossiri ed è frutto del Progetto CLIMOVE, finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea con l'accordo di sovvenzione Marie Skłodowska-Curie (H2020-MSCA-IF-2020) n. 101031252 dell'Università degli Studi di Macerata (Italia). Gli articoli riflettono solo il punto di vista degli autori e la REA non è responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.

\*\* Ricercatrice t.d., lett. a), in *Diritto internazionale* – Università della Tuscia.

<sup>1</sup> Cfr. Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), *Discussion note: Migrants and the environment*, MC/INF/288, 2007, 94° sessione, 2 ss.

<sup>2</sup> Cfr. F. Gaudiosi, *Environmental migrants: UN recent and "soft" sensitivity v. EU deafening silence in the New European Pact on Migration and Asylum*, in *Freedom, Security and Justice: European Legal Studies*, 2, 2021, 152. Un'ulteriore ragione per cui il degrado ambientale e i cambiamenti climatici possono spingere gli individui a migrare consiste nel fatto che tali fenomeni possono essere all'origine dello scoppio di conflitti. Si veda al riguardo V. Koubi, T. Bohmelt, G. Spilker, L. Schaffer, *The determinants of environmental migrants' conflict perception*, in *International Organization*, 4, 2018.

<sup>3</sup> Cfr. G. Morgese, *Environmental Migrants and the EU Immigration and Asylum Law: Is there any Chance for Protection?*, in G. C. Bruno, F. M. Palombino, V. Rossi (a cura di), *Migration and the Environment – Some reflections on Current Legal Issues and Possible Ways Forward*, Roma, 2017, p. 48; OIM, *Climate change and human mobility – Quantitative evidence on global historical trends and future projections*, 2023.

diritto di asilo ai migranti che fuggono da condizioni ambientali avverse<sup>4</sup>.

Come è noto, il diritto internazionale prevede forme di tutela soltanto per categorie limitate di migranti, vale a dire i rifugiati così come definiti dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato<sup>5</sup> e coloro che in caso di rimpatrio correrebbero un rischio concreto per la loro vita e per la loro integrità fisica<sup>6</sup>. Tali individui sono considerati meritevoli della protezione internazionale, perché costretti a migrare per salvare la loro vita. Il diritto internazionale invece non tutela chi lascia il proprio Paese per ragioni prevalentemente economiche<sup>7</sup>.

Anche la politica comune di asilo e immigrazione dell'Unione europea protegge gruppi limitati di persone, quali i rifugiati<sup>8</sup>, coloro che rientrano nelle categorie tutelate dalla protezione sussidiaria<sup>9</sup> e i beneficiari della protezione temporanea<sup>10</sup>.

Tra i gruppi di migranti protetti in maniera specifica dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione europea non vi rientrano invece quelli che lasciano il loro Paese per ragioni legate al contesto ambientale. Ciò si deve principalmente alla difficoltà di identificare criteri astratti e generali volti a circoscrivere questa emergente categoria di migranti<sup>11</sup>.

L'assenza di appositi strumenti giuridici espone i migranti ambientali al rischio di essere respinti nonostante nei Paesi di rimpatrio vi sia una situazione di degrado ambientale tale da impedire loro di godere in maniera effettiva dei diritti fondamentali<sup>12</sup>.

Onde evitare un tale esito, di recente è emersa una tendenza a livello nazionale e internazionale volta a proteggere i migranti ambientali tramite l'applicazione del principio di *non refoulement* derivante dalle norme sui diritti umani. A livello sovranazionale, invece, l'Unione europea non sembra disporre di strumenti adeguati a rispondere ai fenomeni

<sup>4</sup> Cfr. OIM, *supra* nota 1; UNHCR, *High Commissioner's Dialogue on Protection Challenges: Breakout Session 1: Gaps in the International Protection Framework and its Implementation: Report by the Co-Chairs*, 2010, p. 3; UNHCR, *Protecting People Crossing Borders in the Context of Climate Change Normative Gaps and Possible Approaches*, PPLA/2012/01, 2012. In dottrina cfr. J. McAdam, *Climate Change, Forced Migration, and International Law*, Oxford, 2012; B.C. Mank, J. Jackson, *Climate change and displacement: Multidisciplinary perspectives*, in *Human Rights Quarterly*, 1, 2012, 267 ss.; G. Dal Ben, *Judicial trajectories in the recognition of environmental migrants*, in *University of Bologna Law Review*, 1, 2023; S. Katsoni, J. Graf, *The future of "Climate Refugees" in international law*, in *Völkerrechtsblog*, 5 giugno 2021.

<sup>5</sup> Convenzione relativa allo status di rifugiato, adottata il 28 luglio 1951, entrata in vigore il 22 aprile 1954, art. 1A: lo status di rifugiato va riconosciuto a chiunque «nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.»

<sup>6</sup> Si parla a tal proposito di protezione complementare. Cfr. J. McAdam, *supra* nota 4, 52 ss.

<sup>7</sup> Sulle criticità sollevate dalla distinzione tra migrazioni forzate e volontarie e sull'esigenza di superare tale distinzione cfr. G. Cataldi, *La distinzione tra rifugiato e migrante economico: una dicotomia da superare?*, in G. Nesi (a cura di), *Migrazioni e diritto internazionale: verso il superamento dell'emergenza?*, Napoli, 2018, 585 ss.; A. Del Guercio, *Migrazioni connesse con disastri naturali, degrado ambientale e cambiamento climatico: sull'ordinanza n. 5022/2020 della Cassazione italiana*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2, 2021, 522.

<sup>8</sup> Direttiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (Direttiva qualifiche), art. 2, lett. d).

<sup>9</sup> *Ivi*, art. 2, lett. f).

<sup>10</sup> Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (Direttiva protezione temporanea).

<sup>11</sup> Cfr. G. Morgese, *supra* nota 3, 48.

<sup>12</sup> In dottrina, a favore dell'adozione di strumenti giuridici specifici per la tutela dei migranti ambientali si veda *Ivi*, 73.

migratori connessi a fattori ambientali<sup>13</sup>.

Il presente contributo mira a rilevare le principali sfide che i recenti sviluppi della prassi giurisprudenziale nazionale e internazionale in tema di tutela dei migranti ambientali pongono o possono porre alla politica comune di asilo e immigrazione dell'Unione europea. Tale indagine risulta necessaria per due ordini di ragioni. In primo luogo, dal punto di vista giuridico, si nota come la politica comune di asilo e immigrazione dell'Unione europea sia regolata dai principi di non respingimento<sup>14</sup> e di rispetto dei diritti umani<sup>15</sup>. Pertanto, l'eventuale consolidamento della prassi che applica il divieto di respingimento derivante dalle norme sui diritti umani ai migranti ambientali può avere un impatto sulla validità degli atti dell'Unione europea in materia di asilo e immigrazione. In secondo luogo, dal punto di vista politico, l'atteggiamento remissivo dell'Unione europea rispetto alla tutela dei migranti ambientali può mettere in discussione il ruolo dell'organizzazione come attore principale nella tutela dei diritti umani dei migranti.

L'analisi si suddivide in tre parti. Nella prima parte (par. 2) si esaminerà la politica comune di asilo e immigrazione dell'Unione europea al fine di stabilire se e in che misura essa possa offrire protezione ai migranti ambientali. Il paragrafo successivo (par. 3) è volto a mettere in luce i recenti sviluppi della prassi giurisprudenziale nazionale e internazionale a favore della tutela dei migranti ambientali. Nel paragrafo conclusivo (par. 4) si rileveranno le sfide che tale prassi pone alla politica comune di asilo e immigrazione dell'Unione europea e verranno avanzate alcune ipotesi sugli sviluppi che potrebbero (o dovrebbero) interessare il diritto dell'Unione europea in materia di tutela dei migranti ambientali.

Dato che non vi è una definizione giuridica condivisa di migrante ambientale, è opportuno precisare che in questo contributo si adotterà la definizione fornita dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) secondo cui i migranti ambientali sono coloro che *«predominantly for reasons of sudden or progressive change in the environment that adversely affects their lives or living conditions, are obliged to leave their habitual homes, or choose to do so, either temporarily or permanently, and who move either within their country or abroad»*<sup>16</sup>. Si adotta tale nozione in quanto essa è sufficientemente ampia da includere la molteplicità di individui che in vario modo possono essere costretti a migrare per ragioni legate all'ambiente.

**2. La protezione dei migranti ambientali nella politica comune di asilo e immigrazione dell'Unione europea.** In assenza di strumenti giuridici di diritto dell'Unione europea che prevedono una tutela specifica a favore dei migranti ambientali, ci si chiede se l'eventuale obbligo degli Stati membri di accogliere questi individui possa derivare dalle norme sovranazionali esistenti<sup>17</sup>.

Come già accennato, la politica comune di asilo e immigrazione dell'Unione europea offre tutela ai beneficiari dello *status* di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione temporanea. L'indagine condotta in questa sezione si limiterà a prendere in considerazione questi tre istituti rispetto ai quali le legislazioni degli Stati membri sono armonizzate, mentre

<sup>13</sup> F. Gaudiosi, *supra* nota 2, p. 158; L. Wirthová, *Addressing environmental migration in the European Union discourse*, in *UCL Open*, 2023; C. Scissa, *The climate changes, should EU migration law change as well?: insights from Italy*, in *European Journal of Legal Studies*, 1, 2022.

<sup>14</sup> Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adottato il 25 marzo 1957, entrato in vigore il 1° gennaio 1958, ultima versione del 26 ottobre 2012, art. 78, par. 1.

<sup>15</sup> Cfr. U. Villani, *I principi della politica di asilo e d'immigrazione dell'Unione e il rischio di 'Fortezza Europa'*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 2, 2023, 5 ss.

<sup>16</sup> OIM, *supra* nota 1, 6.

<sup>17</sup> Al riguardo si veda altresì G. Morgese, *supra* nota 3; M. Mayrhofer e M. Ammer, *People Moving in the Context of Environmental Change: the Cautious Approach of the European Union*, in *European Journal of Migration and Law*, 3, 2014, 405 ss.

non si esamineranno gli strumenti la cui attuazione è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri<sup>18</sup>.

**2.1. Lo status di rifugiato.** I requisiti per l'attribuzione dello *status* di rifugiato sono indicati dalla direttiva qualifiche (direttiva 2004/83/CE, rifiuta nella direttiva 2011/95/UE)<sup>19</sup> all'art. 2, lett. *d*), che riprende la nozione di rifugiato contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1951<sup>20</sup>. Ai sensi della direttiva qualifiche, il rifugiato è qualunque «cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese».

In astratto, non è da escludere che ai migranti ambientali possa essere attribuito lo *status* di rifugiati<sup>21</sup>. Gli effetti catastrofici delle calamità naturali e le conseguenze del grave inquinamento ambientale infatti possono minacciare la vita e l'integrità fisica di un individuo al pari di un atto persecutorio. Tuttavia, si tratta di una possibilità alquanto ridotta. Il principale ostacolo risiede nella prova dell'intento persecutorio. Per ottenere la qualifica di rifugiato, il migrante ambientale dovrebbe provare che le autorità statali hanno causato il danno ambientale con l'obiettivo di colpirlo in ragione della sua razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale<sup>22</sup>. Si tratta di un onere probatorio difficile da soddisfare, poiché gli effetti del degrado ambientale e dei fenomeni naturali tendono a riguardare una molteplicità di persone in maniera indistinta<sup>23</sup>.

Si possono ad ogni modo immaginare alcuni casi in cui il migrante ambientale può beneficiare dello *status* di rifugiato. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui il richiedente asilo dimostri che la negligenza delle autorità statali nell'adottare misure di prevenzione dei disastri in un'area particolarmente vulnerabile alle calamità naturali sia un atto di persecuzione ai danni degli abitanti di quella zona in quanto appartenenti a minoranze etniche o religiose. Si pensi altresì al caso in cui, a seguito di un disastro di origine naturale o antropica, lo Stato lasci le comunità colpite prive di assistenza in ragione della loro razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale.

In ogni caso, quelle appena viste sono situazioni di carattere eccezionale e in cui il contesto di degrado ambientale ha una rilevanza secondaria.

**2.2. La protezione sussidiaria.** Poco spazio sembra esservi per la tutela dei migranti ambientali anche nell'altro *status* regolato dalla direttiva qualifiche, ossia la protezione sussidiaria. Si tratta di una forma di protezione complementare a quella prevista per i rifugiati. Essa si applica nei casi in cui non sono soddisfatte le condizioni per conferire lo *status* di rifugiato e il rimpatrio esporrebbe l'individuo «al rischio effettivo di subire un grave danno»<sup>24</sup>. Le ipotesi di grave danno sono individuate in maniera tassativa dalla direttiva. Esse sono la

<sup>18</sup> Per una loro analisi si veda G. Morgese, *supra* nota 3, 56 ss.

<sup>19</sup> Direttiva qualifiche, *supra* nota 8. Per un'analisi di tale direttiva si veda G. Morgese, *La direttiva 2011/95/UE sull'attribuzione e il contenuto della protezione internazionale*, in *La Comunità Internazionale*, 2, 2012.

<sup>20</sup> Convenzione relativa allo status di rifugiato, *supra* nota 5, art. 1A.

<sup>21</sup> Cfr. UNHCR, *Legal considerations regarding claims for international protection made in the context of the adverse effects of climate change and disasters*, 2020, 3 ss.; A. Del Guercio, *supra* nota 7, p. 522. Sull'applicazione dello *status* di rifugiato ai migranti ambientali si veda altresì P. Mercure, *In search of legal status for crossborder environmental migrants: the issue of the refugee concept*, in *Revue de droit de l'Université de Sherbrooke*, 1, 2006; G. Sciacaluga, *International law and the protection of "climate refugees"*, Cham, 2020.

<sup>22</sup> G. Morgese, *supra* nota 3, 51.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Direttiva qualifiche, art. 2, lett. *f*).

condanna alla pena capitale o la sua esecuzione (art. 15, lett. *a*)), l'assoggettamento a tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (art. 15, lett. *b*) e, infine, la minaccia grave e individuale alla vita di un civile derivante da una situazione di violenza indiscriminata generata da un conflitto armato (art. 15, lett. *c*)).

Tra queste tre ipotesi, quella che offre ragionevoli possibilità di tutela ai migranti ambientali è la seconda. Ciò si deve soprattutto alla recente tendenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea a interpretare in maniera estensiva il divieto di tortura o di altri trattamenti inumani o degradanti. In passato, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ravvisava un atto di tortura o di trattamento inumano o degradante soltanto in presenza di un'azione diretta e intenzionale delle autorità statali<sup>25</sup>. Tale approccio avrebbe pressoché impedito l'applicazione della protezione sussidiaria alle ipotesi di flussi migratori connessi a fattori ambientali. Sarebbe stato infatti arduo per il richiedente asilo provare che i gravi danni subiti a causa del degrado ambientale erano il frutto di una specifica intenzione delle autorità statali. Recentemente però, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha mutato il suo orientamento e ha riconosciuto che, in casi eccezionali, la fattispecie della tortura o di altri trattamenti inumani o degradanti può sussistere anche se non è ravvisabile un atto diretto e intenzionale delle autorità statali. In particolare, nel caso *Abubacarr Jawo c. Bundesrepublik Deutschland* la Corte ha concesso la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 15, lett. *b*), a un richiedente asilo che in caso di rimpatrio si sarebbe trovato in condizioni di povertà estrema al punto da non poter soddisfare i suoi bisogni essenziali<sup>26</sup>. In questo modo, la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è uniformata all'interpretazione del divieto di tortura e di altri trattamenti inumani o degradanti data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU). Quest'ultima infatti ha riconosciuto in varie occasioni che l'esistenza di condizioni umanitarie particolarmente critiche possa di per sé essere sufficiente a integrare la fattispecie della tortura o dei trattamenti inumani o degradanti<sup>27</sup>.

Così interpretata, la norma che vieta la tortura e altri trattamenti inumani o degradanti può essere applicata a varie ipotesi di migrazioni dovute a fattori ambientali. Ad esempio, può accadere che una situazione di grave degrado ambientale o un fenomeno naturale ricorrente getti il Paese di origine del migrante in una condizione di profonda povertà tale per cui il migrante, se espulso, non potrebbe soddisfare le sue esigenze minime per condurre un'esistenza dignitosa. In tale ipotesi, la situazione di grave compromissione dei diritti umani che integra la fattispecie del trattamento inumano o degradante è causata dal contesto di deterioramento ambientale esistente nel Paese di provenienza del migrante. Un riconoscimento, seppur minimo, dell'impatto che il degrado ambientale può avere sulle condizioni umanitarie di un Paese si è avuto nella sentenza della Corte EDU relativa al caso *Sufi ed Elmi c. Regno Unito*<sup>28</sup>. In questa circostanza la Corte ha rilevato come alla condizione di povertà della Somalia avesse contribuito la siccità ricorrente, sebbene la causa principale delle preoccupanti condizioni umanitarie in cui lo Stato si trovava fosse il conflitto armato<sup>29</sup>. L'interpretazione estensiva del divieto di tortura o di altri trattamenti inumani o degradanti

<sup>25</sup> In tal senso si veda Corte di Giustizia dell'Unione europea (Corte Giust.), causa C-542/13, *Mohamed M'Bodj c. État Belge*, sentenza del 18 dicembre 2014, punto 41; Corte Giust., causa C-353/16, *MP c. Secretary of State for the Home Department*, sentenza del 24 aprile 2018, punto 51.

<sup>26</sup> Corte Giust., causa C-163/17, *Abubacarr Jawo c. Bundesrepublik Deutschland*, sentenza del 19 marzo 2019, punto 92. Si veda altresì Corte Giust., causa C-255/19, *Secretary of State for the Home Department c. OA*, sentenza del 20 gennaio 2021, punto 51.

<sup>27</sup> Corte EDU, ricorso n. 30696/09, *M.S.S. c. Belgio e Grecia*, sentenza del 21 gennaio 2011, par. 253; Corte EDU, ricorso n. 26565/05, *N. c. Regno Unito*, sentenza del 27 maggio 2008, par. 43; Corte EDU, ricorso n. 8319/07, *Sufi ed Elmi c. Regno Unito*, sentenza del 28 giugno 2011, par. 282.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

apre quindi alla possibilità di concedere la protezione sussidiaria ai migranti ambientali. Si tratta però di una possibilità limitata a casi eccezionali. Infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione europea e la Corte EDU ritengono che, in assenza di un atto diretto e intenzionale delle autorità statali, la fattispecie della tortura o di altri trattamenti inumani o degradanti sussista solo se il livello di compromissione delle condizioni umanitarie nel Paese di rimpatrio del migrante superi una soglia di gravità particolarmente elevata<sup>30</sup>. Guardando alla giurisprudenza delle due corti, sembrerebbe che la protezione sussidiaria possa essere concessa al migrante ambientale nella sola ipotesi in cui l'evento naturale o il degrado ambientale esistente nello Stato di origine abbia reso impossibile l'accesso al cibo, all'acqua, alle cure mediche e a un alloggio adeguato<sup>31</sup>.

Così interpretata e applicata, la protezione sussidiaria non sembra essere idonea a garantire un'adeguata tutela ai migranti ambientali. Innanzitutto, il migrante è tenuto a soddisfare un onere probatorio particolarmente gravoso. In secondo luogo, la protezione sussidiaria non si applicherebbe ai migranti che fuggono dai Paesi più esposti alle conseguenze dei cambiamenti climatici. In questi Paesi infatti le condizioni umanitarie non sono ancora del tutto compromesse, ma è prevedibile che si giungerà a tale livello di intollerabilità nel prossimo futuro, quando si manifesteranno gli effetti più gravi dei cambiamenti climatici<sup>32</sup>.

**2.3. La protezione temporanea.** La direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea<sup>33</sup> si applica in caso di afflusso massiccio di persone che sono costrette a lasciare il loro Paese e che non possono farvi ritorno in condizioni sicure<sup>34</sup>. In particolare, la direttiva fa riferimento alle ipotesi in cui nel Paese di origine dei migranti sia in corso un conflitto armato o vi siano violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti umani<sup>35</sup>.

Senza dubbio la protezione temporanea può essere concessa ai migranti che fuggono da un contesto ambientale deteriorato. Un tale contesto infatti potrebbe rendere il rimpatrio pericoloso per la salute e la vita dei migranti e impedire il godimento dei diritti fondamentali. Si pensi al caso in cui una calamità naturale distrugge le infrastrutture essenziali di uno Stato e questo non dispone delle risorse per garantire ai propri cittadini il soddisfacimento dei loro bisogni essenziali.

Tuttavia, lo *status* di protezione temporanea presenta alcuni limiti applicativi che lo rendono inadeguato a garantire una tutela effettiva ai migranti ambientali. Un primo limite si individua nel requisito dell'afflusso massiccio. In virtù di questo requisito, il singolo individuo che fugge da una situazione di grave degrado ambientale non può vedersi riconosciuta la protezione temporanea. Un secondo limite concerne il carattere temporaneo della protezione. In molti Stati le calamità naturali avvengono frequentemente e, soprattutto nei Paesi poveri, le conseguenze degli eventi naturali sono ogni volta catastrofiche a causa dell'assenza di risorse da investire nella prevenzione dei disastri. Pertanto, la natura provvisoria della protezione contrasta con il carattere permanente della situazione di grave compromissione dei diritti umani causata dal contesto di degrado ambientale. Infine, un ulteriore limite della protezione temporanea consiste nella procedura decisionale necessaria per attivare questo istituto. È richiesta infatti una decisione del Consiglio, su proposta della Commissione europea, che accerti la sussistenza di un afflusso massiccio di persone e stabilisca di attivare lo strumento della protezione temporanea. Tale *iter* mostra il carattere eccezionale dell'istituto che infatti

<sup>30</sup> Cfr. A. Del Guercio, *supra* nota 7, 525-526.

<sup>31</sup> In tal senso si veda G. Morgese, *supra* nota 3, 54; J. McAdam, *supra* nota 4, 76.

<sup>32</sup> M. Mayrhofer e M. Ammer, *supra* nota 17, 418-420.

<sup>33</sup> Direttiva protezione temporanea, *supra* nota 10.

<sup>34</sup> Ivi, artt. 1 e 2, lett. c).

<sup>35</sup> Ivi, art. 2, lett. c).

finora è stato messo in funzione soltanto in un'occasione<sup>36</sup>.

**3. Gli sviluppi del principio di non refoulement nella prassi giurisprudenziale nazionale e internazionale e la tutela dei migranti ambientali.** La politica comune in materia di asilo e immigrazione dell'Unione europea risente in vario modo degli sviluppi del diritto internazionale e nazionale. Ad esempio, a livello internazionale, le evoluzioni riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del principio di *non refoulement* possono incidere sulla validità degli atti dell'Unione europea in materia di asilo. D'altro canto, a livello nazionale, le leggi interne e l'interpretazione che ne viene data dai giudici possono ridurre l'effettività della politica comune di asilo e immigrazione. È importante quindi confrontare il diritto dell'Unione europea con le più recenti evoluzioni della giurisprudenza nazionale e internazionale in materia di tutela dei migranti ambientali.

**3.1. La prassi giurisprudenziale internazionale.** Nel caso *Teitiota c. Nuova Zelanda*,<sup>37</sup> il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha affermato per la prima volta che il divieto di respingimento derivante dal diritto alla vita può applicarsi anche ai flussi migratori connessi a fattori ambientali<sup>38</sup>. È un riconoscimento importante, poiché ne deriverebbe un obbligo in capo allo Stato di arrivo di accertare se nel Paese di origine del migrante sussista una situazione di degrado ambientale e se, eventualmente, tale situazione determini un rischio concreto per la vita dell'individuo<sup>39</sup>. Il contesto di degrado ambientale quindi assumerebbe una rilevanza particolare nella valutazione circa il diritto del migrante di ricevere la protezione.

Il caso *Teitiota* però ha anche messo in luce le difficoltà di applicare in concreto le tutele fornite dal principio di *non refoulement* ai migranti ambientali.

Come è noto, le norme sui diritti umani mirano a proteggere il singolo individuo e non l'intera società. Di conseguenza, l'individuo che voglia far valere la responsabilità dello Stato per la violazione dei diritti umani deve dimostrare che la condotta illecita lo riguarda in maniera specifica. A tal fine, la giurisprudenza più affermata in materia di diritti umani richiede all'individuo di provare una condizione personale particolare che lo distingue dal resto della società. In caso contrario, il ricorso verrà dichiarato inammissibile<sup>40</sup>. Tale onere probatorio risulta difficile da soddisfare quando si vuole ottenere una condanna dello Stato per non aver prevenuto le violazioni dei diritti umani causate dai rischi ambientali. Questi infatti tendono a riguardare una pluralità di persone indistintamente. Risulta pertanto difficile per il singolo individuo dimostrare una condizione personale distinta rispetto a quella del resto della

<sup>36</sup> Vd. Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea.

<sup>37</sup> Comitato ONU per i diritti umani, *Teitiota c. Nuova Zelanda*, pronuncia del 7 gennaio 2020, UN Doc. CCPR/C/127/D/2728/2016. Per un commento alla pronuncia si veda S. Domaine, *Cambiamenti climatici e diritti umani: il divieto di refoulement in Teitiota c. Nuova Zelanda*, in *Federalismi.it*, 23, 2020; A. Manegga, *Non-refoulement of Climate Change Migrants: Individual Human Rights Protection or 'Responsibility to Protect'? The Teitiota Case Before the Human Rights Committee*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2, 2020; F. Mussi, *Cambiamento climatico, migrazioni e diritto alla vita: le considerazioni del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite nel caso Teitiota c. Nuova Zelanda*, in *Rivista di diritto internazionale*, 3, 2020.

<sup>38</sup> Comitato ONU per i diritti umani, *Teitiota*, *supra* nota 37, par. 9.11.

<sup>39</sup> Su tale effetto della pronuncia cfr. F. Mussi, *supra* nota 37, 829.

<sup>40</sup> Cfr. Corte EDU, *Practical Guide on Admissibility Criteria*, 31 agosto 2022, 11 ss.; Comitato ONU per i diritti umani, *Teitiota*, *supra* nota 37, par. 8.4; F.C. Ebert, R.I. Sijniensky, *Preventing Violations of the Right to Life in the European and the Inter-American Human Rights Systems: From the Osman Test to a Coherent Doctrine on Risk Prevention?*, in *Human Rights Law Review*, 15, 2015.

società<sup>41</sup>.

Questi limiti relativi all'applicazione delle norme in materia di diritti umani ai rischi ambientali sono evidenti nel caso *Teitiota* in cui il Comitato dei diritti umani ha dichiarato il ricorso inammissibile, nonostante avesse riconosciuto l'applicabilità del principio di *non refoulement*. Il ricorrente chiedeva all'organismo dell'ONU di condannare la Nuova Zelanda perché, respingendolo nel suo Stato di origine (il Kiribati) lo esponeva al rischio di perdere prematuramente la vita a causa della particolare vulnerabilità dello Stato agli effetti dell'innalzamento del livello del mare. Il Comitato ha rigettato le pretese del sig. Teitiota in quanto questi non aveva sufficientemente provato che la difficoltà di avere accesso al cibo, all'acqua, alle terre abitabili e ai mezzi di sostentamento nonché il rischio di sommersione del Kiribati costituissero minacce dirette per la sua vita<sup>42</sup>.

La decisione dell'organismo dell'ONU si fonda su un'interpretazione restrittiva del diritto alla vita che sembrerebbe privare di effetti concreti il riconoscimento circa l'applicabilità del principio di non respingimento ai migranti ambientali<sup>43</sup>. Il ricorrente infatti aveva dimostrato le difficoltà di soddisfare i bisogni essenziali per condurre una vita dignitosa. Tuttavia, il Comitato gli chiedeva di provare che tali difficoltà lo riguardavano in maniera particolare e distinta rispetto agli altri abitanti del Kiribati. In alternativa, il sig. Teitiota avrebbe dovuto provare la completa impossibilità di avere accesso al cibo, all'acqua e ai mezzi di sostentamento.

Una tendenza emersa di recente dalla prassi giurisprudenziale in materia di diritti umani sembra offrire spunti interessanti per superare i limiti applicativi delle norme sui diritti umani ai rischi ambientali. Si tratta della tendenza a interpretare le norme sui diritti umani alla luce del principio di precauzione<sup>44</sup>. Questa prassi può essere rilevante ai fini del riconoscimento del diritto al non respingimento a favore dei migranti ambientali. Per questi infatti sarebbe sufficiente dimostrare i rischi potenziali per la loro vita derivanti dal degrado ambientale, dai cambiamenti climatici o dalle calamità naturali. Tale attenuazione dell'onere probatorio inoltre faciliterebbe l'applicazione del principio di *non refoulement* ai migranti che fuggono dai Paesi maggiormente esposti agli effetti dei cambiamenti climatici.

La tendenza degli organismi giurisdizionali e quasi-giurisdizionali internazionali ad applicare il principio di precauzione alle minacce ambientali mostra come si stia sviluppando una crescente sensibilità a livello internazionale circa gli effetti del degrado ambientale sul pieno godimento dei diritti umani degli individui. Questi sviluppi rilevano per la tutela dei migranti ambientali in ragione del rapporto funzionale che lega il principio di *non refoulement* ai diritti umani e, in particolare, al diritto alla vita. A tal proposito, si nota come sia oramai consolidata la giurisprudenza che riconosce l'obbligo degli Stati di proteggere la vita degli individui dagli effetti delle calamità naturali, del degrado ambientale e dei cambiamenti climatici<sup>45</sup>. Si

<sup>41</sup> Sulla difficoltà di provare il carattere individuale della minaccia quando si ha a che fare con rischi ambientali e sulle possibili soluzioni si veda Corte Giust., causa C-50/00 P, *Unión de Pequeños Agricultores c. Consiglio dell'Unione Europea*, Opinione dell'Avvocato Generale Jacobs, par. 60.

<sup>42</sup> Comitato ONU per i diritti umani, *Teitiota*, *supra* nota 37, par. 9.1 ss.

<sup>43</sup> Per una critica alla decisione del Comitato dei diritti umani si veda Ivi, Allegato II, Opinione dissenziente del membro del Comitato ONU per i diritti umani, Sig. Muhumuza, 15 ss.

<sup>44</sup> Si vedano Corte EDU, ricorso n. 67021/01, *Tătar c. Romania*, sentenza del 6 luglio 2009, par. 109; Corte interamericana dei diritti umani, OC-23/17, *The environment and human rights*, Opinione consultiva del 15 novembre 2017, par. 176-177, 179. Si veda anche Corte Suprema dei Paesi Bassi, causa n. 19/00135, *The State of the Netherlands v. Urgenda Foundation*, sentenza del 20 dicembre 2019, par. 39-43.

<sup>45</sup> Corte EDU, ricorso n. 15339/02, *Budayeva e altri c. Russia*, sentenza del 29 settembre 2008. Sull'obbligo degli Stati di adottare misure di preparazione alle emergenze causate da eventi naturali estremi si veda altresì Corte Interamericana dei diritti umani, *The Environment And Human Rights*, *supra* nota 44, par. 171. Vari casi in materia di tutela dei diritti umani e cambiamento climatico sono stati decisi di recente dalla Corte EDU. Si vedano Corte

potrebbe perciò dedurre che dalla prassi giurisprudenziale internazionale in materia di diritti umani stia emergendo l'obbligo di accogliere i migranti quando il rimpatrio li esporrebbe a rischi ambientali che minacciano la loro vita.

In relazione all'eventuale esistenza di questo obbligo, si attendono le autorevoli considerazioni della Corte interamericana dei diritti umani. Nel 2023 è stata presentata alla Corte di San José la richiesta di opinione consultiva circa gli obblighi degli Stati di proteggere i diritti umani di fronte all'emergenza climatica<sup>46</sup>. Nella richiesta, si pone alla Corte una serie di quesiti, tra cui quello di chiarire quali sono gli obblighi degli Stati nei confronti dei migranti che fuggono dagli effetti attuali e futuri dei cambiamenti climatici<sup>47</sup>.

**3.2. La prassi giurisprudenziale nazionale.** Alcuni sviluppi interessanti in materia di applicazione delle norme sui diritti umani ai migranti ambientali emergono dalla giurisprudenza delle corti interne.

In Italia, ad esempio, la Corte di Cassazione ha in varie occasioni concesso ai migranti ambientali la protezione umanitaria prevista dal d. lgs. n. 286/1998 all'art. 5, c. 6,<sup>48</sup> riconoscendo come il contesto di degrado ambientale e di vulnerabilità alle calamità naturali esistente nel Paese di origine avrebbe impedito al migrante di godere dei suoi diritti fondamentali<sup>49</sup>. Nell'ottica di garantire la protezione effettiva dei migranti ambientali attraverso l'interpretazione evolutiva delle norme sui diritti umani, è particolarmente interessante quanto affermato dalla Corte di Cassazione italiana nella sentenza n. 24413/2021<sup>50</sup>. In questa circostanza, la Corte di Cassazione ha ritenuto che «in situazioni di particolare gravità – quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità» la condizione individuale del richiedente «può anche non assumere alcuna rilevanza»<sup>51</sup>. Tra gli eventi calamitosi si possono senza dubbio annoverare gli eventi naturali estremi, gli effetti dei cambiamenti climatici nonché i disastri ambientali. Secondo la Corte di Cassazione, quindi, in determinate circostanze il migrante ambientale potrebbe limitarsi ad allegare la situazione di grave deterioramento dell'ambiente, senza dover dimostrare una condizione specifica che

EDU, ricorso n. 39371/20, *Duarte Agostinho e altri c. Portogallo e altri*; *Carême c. Francia*, sentenza del 9 aprile 2024; Corte EDU, ricorso n. 53600/20, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera*, sentenza del 9 aprile 2024. Per altri casi pendenti davanti alla Corte EDU in materia di cambiamento climatico, si veda Corte EDU, *Factsheet – Climate change*, febbraio 2023. In dottrina, cfr. O.W. Pedersen, *Climate Change hearings and the ECHR*, in *EJIL: Talk!*, 4 aprile 2023.

<sup>46</sup> Corte interamericana dei diritti umani, *Request for an advisory opinion on the Climate Emergency and Human Rights submitted to the Inter-American Court of Human Rights by the Republic of Colombia and the Republic of Chile*, 9 gennaio 2023, disponibile in [https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/soc\\_1\\_2023\\_en.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/soc_1_2023_en.pdf).

<sup>47</sup> Si veda, in particolare, Ivi, 9.

<sup>48</sup> La protezione umanitaria è un istituto di diritto interno previsto dal Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 (Testo unico sull'immigrazione, TUI), art. 5, c. 6: «Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati [...] salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Questa norma è stata abrogata con d.l. n. 113/2018 ed è stata ulteriormente modificata con d.l. n. 130/2020. Attualmente l'art. 5, c. 6, TUI prevede che «Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati [...] fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».

<sup>49</sup> Si vedano Cass. Civ., sez. I, sentenza del 4 febbraio 2020, n. 2563, par. 5.6; Cass. Civ., sez. II, ordinanza del 24 febbraio 2021, n. 5022; Cass. Civ. sez. III, sentenza del 14 dicembre 2021, n. 39848, par. 9. In dottrina si vedano M. Di Filippo, *La protezione dei migranti ambientali nel dialogo tra diritto internazionale e ordinamento italiano*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2, 2023; A. Caligiuri, *A possible basis for granting humanitarian protection to "Environmental Migrants" in Italy?*, in *The Italian Yearbook of International Law*, Vol. 30, 2020.

<sup>50</sup> Cass. SS.UU, sentenza n. 24413/2021.

<sup>51</sup> Ivi, par. 46.

lo distingue dal resto della società. Ciò mostra come nella giurisprudenza italiana il contesto di degrado ambientale e di vulnerabilità agli eventi naturali estremi stia assumendo una rilevanza importante nell'accertamento della sussistenza delle condizioni per concedere la protezione umanitaria. Resta comunque da capire quale sia la soglia di gravità che il contesto generale deve raggiungere per evitare che il richiedente asilo debba provare l'impatto specifico del rischio ambientale sulla sua persona.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto il nesso tra il contesto di degrado ambientale e la protezione umanitaria dei migranti altresì nell'ordinanza n. 5022/2021<sup>52</sup>. In questa circostanza la suprema corte italiana ha precisato che nel caso in cui nel Paese di origine del migrante vi sia un contesto di grave compromissione delle risorse naturali dovuto al degrado ambientale, al cambiamento climatico o allo sviluppo insostenibile, deve essere riconosciuto lo *status* di protezione umanitaria laddove da tale contesto derivi un rischio per il diritto alla vita e all'esistenza dignitosa del migrante<sup>53</sup>. In questo modo, la Corte di Cassazione ha messo in luce come vi possa essere un legame diretto tra le condizioni ambientali del Paese di provenienza del migrante e i rischi per la sua vita e la sua dignità umana. Peraltro, il riferimento ai cambiamenti climatici sembra sottendere un'apertura alla possibilità che, tramite l'istituto di diritto interno della protezione umanitaria, si possa proteggere i migranti dagli effetti futuri di questo fenomeno.

Un filone giurisprudenziale interessante in materia di tutela dei migranti ambientali si rinviene anche in alcune pronunce delle corti tedesche<sup>54</sup>. Ad esempio, il tribunale amministrativo del Baden Württemberg nel 2021 ha concesso a un migrante la protezione prevista alla Sezione 60 della Legge sulla residenza che vieta il rimpatrio quando questo sia in contrasto con le garanzie sancite dalla CEDU<sup>55</sup>. Nel caso di specie, il tribunale tedesco ha ritenuto che, a causa delle condizioni ambientali e climatiche e degli effetti dell'epidemia da Covid-19, nel Paese di origine il migrante non avrebbe avuto adeguato accesso al cibo, all'acqua, a un alloggio e alle cure sanitarie in contrasto con l'art. 3 CEDU<sup>56</sup>. Il giudice ha quindi riconosciuto il nesso tra, da un lato, il degrado ambientale e i disastri – nel caso di specie il disastro era di tipo biologico, trattandosi di un'epidemia<sup>57</sup> – e, dall'altro lato, il divieto di trattamenti inumani e degradanti. Esso ha comunque deciso di non concedere la protezione sussidiaria ai sensi del diritto dell'Unione europea. Infatti, le corti tedesche tendono ad applicare questo istituto solo nelle ipotesi in cui vi sia un'autorità statale cui è imputabile l'atto di tortura o di trattamento inumano e degradante<sup>58</sup>.

**4. Considerazioni conclusive.** Dall'analisi svolta emerge come la tendenza a garantire la tutela dei migranti ambientali sia più sviluppata a livello nazionale e internazionale che a livello sovranazionale.

<sup>52</sup> Cass. Civ., sez. II, ordinanza n. 5022/2021.

<sup>53</sup> Ivi, 5-6.

<sup>54</sup> Per un'analisi della giurisprudenza tedesca rilevante in tema di migranti ambientali si veda C. Schloss, *The Role of Environmental Disasters in Asylum Cases: Do German Courts Take Disasters into Account?*, in Simon Behrman und Avidan Kent (a cura di), *Climate Refugees: Global, Local, and Critical Approaches*, Cambridge, 2022, 261 e ss.

<sup>55</sup> BVerfG 2. Senat 1. Kammer, 09.02.2021, ECLI:DE:BVerfG:2021:qk20210209.2bvq000821.

<sup>56</sup> Per un commento alla pronuncia del Tribunale amministrativo tedesco si veda C. Scissa, *Migrazioni ambientali tra immobilismo normativo e dinamismo giurisprudenziale: un'analisi di tre recenti pronunce*, in *Questione giustizia*, 2021; C. Schloss, *Climate migrants – How German courts take the environment into account when considering non-refoulement*, in *Völkerrechtsblog*, 3 marzo 2021.

<sup>57</sup> Sulla qualificazione delle epidemie quali disastri si veda UN/ISDR, *Living with Risk: A global review of disaster reduction initiatives*, Vol. 1, 2004, 16; Ozturk, *Covid-19: just disastrous or the disaster itself? Applying the ILC Articles on the protection of persons in the event of disasters to the Covid-19 outbreak*, in *ASIL Insights*, 2020.

<sup>58</sup> C. Schloss, *supra* nota 54.

Osservando la giurisprudenza delle corti interne e degli organismi giurisdizionali e quasi-giurisdizionali internazionali si può rilevare come stia crescendo il consenso attorno al riconoscimento dell'impatto che i cambiamenti climatici, il degrado ambientale e le calamità naturali possono avere nel costringere gli individui a migrare. In assenza di tutele specifiche, i giudici hanno avuto un ruolo fondamentale nel mostrare come la protezione dei migranti ambientali possa discendere dal principio di *non refoulement* derivante dalle norme sui diritti umani, in particolare dal diritto alla vita e dal divieto di tortura o di altri trattamenti inumani o degradanti.

In tal senso, il caso *Teitiota* ha segnato un passo in avanti importante nella tutela dei migranti ambientali. La decisione del Comitato per i diritti umani però ha anche reso evidente come, per rendere effettiva la protezione dei migranti ambientali tramite le norme sui diritti umani, sia necessario interpretare tali norme in maniera evolutiva. In particolare, il carattere diffuso dei rischi ambientali nonché la dimensione futura dei cambiamenti climatici richiedono di alleggerire l'onere probatorio relativo all'impatto specifico del contesto generale presente nel Paese di origine sulla vita e sulla dignità del migrante.

A tal riguardo, alcune pronunce delle corti interne sembrano offrire spunti interessanti per superare questo approccio restrittivo.

In particolare, gli esempi della giurisprudenza italiana e tedesca mostrano come si propenda ad attribuire al contesto di degrado ambientale una rilevanza sempre più importante ai fini della concessione della protezione umanitaria, al punto da giustificare un alleggerimento dell'onere probatorio circa la condizione personale di vulnerabilità del migrante. In questo modo, la situazione di deterioramento ambientale avrebbe effetti simili al contesto di violenza generalizzata causata dai conflitti armati. A vantaggio della tutela dei migranti ambientali va inoltre la recente tendenza delle corti interne e internazionali volta ad applicare il principio di precauzione alle ipotesi di violazioni dei diritti umani dovute al degrado ambientale.

A questo punto, non resta che chiedersi quali possano essere le conseguenze per il diritto dell'Unione europea dell'eventuale consolidamento di queste tendenze emerse a livello nazionale e internazionale in relazione al principio di *non refoulement*<sup>59</sup>.

Come visto, tale principio regola la politica comune di asilo e immigrazione dell'Unione europea e ad esso gli atti dell'organizzazione si devono conformare per essere validi. Il diritto dell'Unione europea sembra adottare un approccio più restrittivo alla protezione dei migranti ambientali rispetto a quello emergente dalla prassi internazionale e nazionale più recente. I migranti ambientali nel diritto dell'Unione europea troverebbero tutela soltanto nell'ambito della categoria prevista all'art. 15, lett. *b*), della direttiva qualifiche e nell'ambito della protezione temporanea. Quest'ultima tuttavia si applica soltanto in caso di afflussi massicci, mentre la protezione sussidiaria potrà applicarsi a situazioni di degrado ambientale soltanto in casi eccezionali.

Si può ad ogni modo immaginare che, nel caso in cui gli sviluppi relativi all'applicazione del principio di *non refoulement* si consolidano, lo *status* previsto all'art. 15, lett. *b*), possa essere interpretato in maniera conforme a questi sviluppi<sup>60</sup>. Tale interpretazione conforme consisterebbe nell'abbassare la soglia di gravità delle condizioni umanitarie che devono essere provate dal richiedente asilo quando nel Paese di origine si ravvisa una situazione di degrado ambientale. Ad esempio, si potrebbe ritenere sufficiente che il migrante provi la difficoltà di soddisfare i suoi bisogni essenziali a causa del degrado ambientale o delle calamità naturali, piuttosto che chiedergli di dimostrare la totale impossibilità di avere accesso al cibo, all'acqua,

<sup>59</sup> Cfr. U. Villani, *supra* nota 15, 6.

<sup>60</sup> Sulla possibilità di interpretare in maniera estensiva la protezione sussidiaria ai fini della tutela dei migranti ambientali si veda altresì F. Gaudiosi, *supra* nota 2, 165; A. Del Guercio, *supra* nota 7, 526, 532.

ai mezzi di sostentamento, alla casa etc.<sup>61</sup>.

Tuttavia, un intervento del legislatore europeo volto a regolare in maniera diretta le migrazioni correlate a fattori ambientali sarebbe auspicabile, almeno per due motivi. In primo luogo, perché esso permetterebbe alla politica comune di asilo e immigrazione dell'Unione europea di mantenere un ruolo centrale nella disciplina dei flussi migratori in entrata verso lo spazio comune europeo. Si è già accennato al fatto che le migrazioni connesse a fattori ambientali sono destinate ad aumentare, raggiungendo – se non addirittura superando – la portata delle migrazioni causate da contesti di conflitto armato. Pertanto, il rischio è che, in caso di silenzio dell'Unione europea, una quantità considerevole di migrazioni finirebbe per essere regolata tramite istituti di diritto interno degli Stati membri, lasciando così alla politica comune di asilo e immigrazione un ruolo residuale.

In secondo luogo, l'inerzia dell'Unione europea nella tutela dei migranti ambientali metterebbe in discussione il ruolo dell'organizzazione quale attore centrale nella protezione dei diritti fondamentali dell'individuo<sup>62</sup>.

Tra le strade possibili per il legislatore europeo vi è quella di rivedere la nozione di grave danno ai fini della concessione della protezione sussidiaria. A tal riguardo, alla luce della crescente importanza che sta assumendo il contesto di degrado ambientale, sembra irragionevolmente restrittivo l'ambito di applicazione dell'art. 15, lett. c), della direttiva qualifica che tiene conto soltanto delle minacce alla vita derivanti da contesti di conflitto armato. Ad esempio, si potrebbe includere nella disposizione un riferimento al contesto di degrado ambientale e di vulnerabilità alle calamità naturali.

In alternativa, il legislatore europeo potrebbe decidere di intervenire nell'ambito della protezione umanitaria<sup>63</sup>. Come mostrato dalla giurisprudenza delle corti interne, la protezione umanitaria, grazie al suo ampio ambito di applicazione, risulta particolarmente utile a garantire ai migranti un livello di tutela che rifletta i più recenti sviluppi in materia di diritti umani. In questo modo, il diritto dell'Unione europea si doterebbe di uno strumento che gli permetterebbe di adeguarsi costantemente alle evoluzioni del principio di *non refoulement*.

Allo stato attuale, nessuna delle due suddette ipotesi sono state prese in considerazione dal legislatore europeo. Peraltro, un intervento volto ad ampliare le tutele esistenti in materia di asilo e immigrazione sembra difficile da immaginare nel prossimo futuro. Vi sarebbe infatti una sicura opposizione da parte dei governi degli Stati membri<sup>64</sup>.

In un periodo in cui la tendenza della maggior parte degli esecutivi europei è alla chiusura dei confini, si confida nel potere delle corti interne e internazionali di interpretare in maniera evolutiva le norme esistenti, incluse quelle previste dal diritto dell'Unione europea, in modo da garantire un'adeguata tutela ai migranti costretti a fuggire per cause ambientali.

**Abstract.** Da sempre le condizioni ambientali incidono sulla scelta di gruppi di individui di lasciare il loro territorio. Tuttavia, si stima che nei prossimi anni i flussi migratori connessi a fattori ambientali aumenteranno in maniera significativa a causa del crescente deterioramento dell'ambiente e degli effetti dei cambiamenti climatici. Di fronte a questo scenario, nell'ultimo decennio è cresciuto il dibattito in dottrina e in vari fori internazionali volto a stabilire se vi sia (o vi debba essere) un obbligo in capo agli Stati di garantire il diritto di asilo ai migranti

<sup>61</sup> Questo approccio sembra emergere nella sentenza della Corte di Cassazione italiana Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 39848/2021, par. 9.

<sup>62</sup> Cfr. L. Borlini, *L'unione Europea: attore 'globale' nella protezione e promozione dei diritti umani? Limiti e prospettive*, in *DPCE online*, 4, 2016, 93 ss.

<sup>63</sup> In tal senso si veda altresì G. Morgese, *supra* nota 3, 72.

<sup>64</sup> Ivi, 73; U. Villani, *supra* nota 15, 9, 19.

che fuggono da condizioni ambientali avverse.

In assenza di strumenti giuridici specifici in materia, le corti interne e il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite nel noto caso *Teitiota c. Nuova Zelanda* hanno ricavato tale obbligo dal principio di *non refoulement* derivante dalle norme sui diritti umani. Inoltre, la crescente sensibilità delle corti interne e internazionali circa l'impatto del degrado ambientale sui diritti umani può facilitare la concessione della protezione ai migranti ambientale.

In contrasto con queste tendenze, l'Unione europea è rimasta piuttosto inerte di fronte al fenomeno dei migranti ambientali. Il presente contributo mira a rilevare le principali sfide che i recenti sviluppi della prassi giurisprudenziale nazionale e internazionale in tema di tutela dei migranti ambientali pongono o possono porre alla politica comune di asilo e immigrazione dell'Unione europea. A tal fine, innanzitutto si vedranno quali sono le possibilità di tutela dei migranti ambientali nell'ambito del diritto dell'Unione europea. Successivamente, si analizzeranno gli sviluppi della giurisprudenza nazionale e internazionale in materia di tutela dei migranti ambientali. Infine, si offriranno alcune considerazioni finali sull'impatto degli sviluppi relativi al principio di *non refoulement* sul diritto dell'Unione europea.

**Abstract.** Environmental conditions have always induced individuals to leave their countries. However, it is expected that environmental migrations will increase in the future due to the increasing deterioration of the environment and the effects of climate change. In this context, the debate has grown in literature and in various international fora aimed at establishing whether there are (or there should be) State obligations to protect migrants fleeing from adverse environmental conditions.

In the absence of specific legal instruments on the matter, domestic tribunals and the Human Rights Committee in the well-known *Teitiota v. New Zealand* case have found this obligation in the principle of *non refoulement* deriving from human rights law. Furthermore, the growing attention of domestic and international courts to the impact of environmental degradation on human rights may facilitate the granting of protection to environmental migrants.

In contrast to these national and international trends, the European Union has remained rather inert in the face of the phenomenon of environmental migrations. This contribution aims to highlight the main challenges posed by recent developments regarding the protection of environmental migrants to European Union law. To this end, first of all, we will look at the possibilities of protecting environmental migrants within the framework of European Union law. Then, the developments of domestic and international case law concerning the protection of environmental migrants will be analysed. Finally, some final remarks will be offered on the impact of developments relating to the principle of *non refoulement* on European Union law.

**Parole chiave.** Migranti ambientali – principio di *non refoulement* – diritti umani – rifugiati – protezione sussidiaria.

**Key Words.** Environmental migrants – principle of *non refoulement* – human rights – refugee law – subsidiary protection.